

## **Parere n. 65 del 10/10/2007**

### **PREC408/07**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Aurora Assicurazioni – appalto del servizio di copertura assicurativa dei rischi a favore del Comune di Campi Bisenzio. S.A.: Comune di Campi Bisenzio.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 30 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Aurora Assicurazioni S.p.A. lamenta l'esclusione disposta nei suoi confronti dal Comune di Campi Bisenzio, nel corso della procedura per l'affidamento del servizio di cui in oggetto.

La società istante rappresenta di essere stata esclusa poiché l'autodichiarazione dalla stessa prodotta era priva di data, a differenza degli altri documenti presenti nella stessa busta che, viceversa, riportavano la data. Secondo l'istante detta carenza poteva essere sanata attraverso una richiesta di integrazione documentale da parte della stazione appaltante. La società, inoltre, lamenta il trattamento differente tenuto dalla commissione di gara nei confronti di un'altra concorrente, la compagnia Assicurazioni Generali la quale, pur avendo commesso lo stesso errore commesso dall'istante non sarebbe stata esclusa.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha replicato di aver disposto l'esclusione in quanto la data è elemento indispensabile della dichiarazione che, in assenza, non può essere sanata dalla considerazione che la stessa è presente in tutti gli altri documenti contenuti nella busta. Inoltre, il disciplinare prevede la non ammissione alla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche solo uno dei documenti o delle dichiarazioni richieste.

In merito alla denunciata disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione di gara il Comune di Campi Bisenzio replica che la società Assicurazioni Generali è stata comunque esclusa dalla procedura di gara per un motivo differente, pertanto, il comportamento della Commissione non può dirsi parziale.

In data 10 ottobre 2007 si è tenuta l'audizione alla quale hanno partecipato sia l'istante, sia la stazione appaltante, che hanno ribadito quanto già esposto in atti.

### **Ritenuto in diritto**

Il caso in esame riguarda, come descritto in narrativa, l'avvenuta esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti della società istante, per aver prodotto l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, priva di data.

Rispetto a quanto sostenuto, a difesa del proprio operato, dalla stazione appaltante, si ritiene che il motivo dirimente che porta ad orientare questa Autorità a considerare il provvedimento di esclusione conforme alla normativa vigente, sia la presenza nella *lex specialis* di gara di un combinato disposto di previsioni, in accordo alle quali l'indicazione della data sull'autodichiarazione è obbligatoria e la sua assenza comporta l'esclusione dell'offerta.

In particolare, il disciplinare di gara, al punto 2 relativo alla sezione documentazione, prevede che l'autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve essere "datata e sottoscritta" dal legale dell'impresa. A tale disposizione segue quella di cui al punto h) della sezione "Norme e avvertenze" del disciplinare di gara, secondo la quale "non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi, o risulti incompleta od irregolare anche solo uno dei documenti o delle dichiarazioni richieste".

In base a quanto sopra considerato, nei limiti di cui in motivazione

### **Il Consiglio**

ritiene conforme alla *lex specialis* di gara la disposta esclusione nei confronti della società istante da parte della stazione appaltante.

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data: 31/10/2007